

Croce Bianca Milano ODV

MODELLO ORGANIZZATIVO (ex D.Lgs. 231/01 e ss. modifiche e integrazioni)

La presente edizione del Modello Organizzativo è stata approvata dal Consiglio Generale il _____

Cronologia edizioni e aggiornamenti			
Versione 1.0	Prima adozione	Adottata con delibera Consiglio Generale	28 marzo 2014
Versione 1.1	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	31 marzo 2017
Versione 1.2	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	29 giugno 2018
Versione 1.3	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	10 maggio 2024
Versione 1.4	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	19 dicembre 2025

INDICE

PARTE GENERALE

- 1. Sintesi della previsione normativa del D. Lgs. 231/01**
 - 1.1. Fondamento normativo della responsabilità amministrativa degli Enti
 - 1.2. Contenuto e scopo del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01
 - 1.3. Interazioni con la vigente normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)
 - 1.4. Interazioni con la nuova normativa in materia di “Whistleblowing” (da ultimo, D.Lgs. 24/23)
- 2. L'opportunità di un Codice Etico**
- 3. L'Organismo di Vigilanza. Necessità. Composizione. Principi ispiratori**
 - 3.1. La necessità dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza
 - 3.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.4. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4. Attività poste in essere da Croce Bianca Milano ex D. Lgs. 231/01**
- 5. Governance, struttura e fonti normative di Croce Bianca Milano**
 - 5.1. Struttura e organigramma della Croce Bianca Milano
 - 5.2. Fonti normative

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

- 6. Codice etico**

SEZIONE SECONDA

- 7. Reati previsti dal d.lgs. 231/01, mappatura dei rischi e elencazione delle attività associative**

SEZIONE TERZA

- 8. Organismo di Vigilanza (OdV)**

SEZIONE QUARTA

- 9. Sistema disciplinare atto a prevenire reati ed a garantire il rispetto del codice etico**

- 10. Programma di informazione al personale sulle responsabilità e sulla corretta applicazione del modello di organizzazione**

SEZIONE QUINTA

- 11. Gestione del Modello**

PARTE GENERALE

1. Sintesi della previsione normativa del D. Lgs. 231/01

1.1. Fondamento normativo della responsabilità amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 231/01, introducendo un’eccezione al principio “*Societas delinquere non potest*” ha introdotto nel nostro Ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell’interesse degli stessi, da quei soggetti (persone fisiche) che si trovano in posizione così detta “apicale” nella loro organizzazione. Soggetti che rivestano, cioè, “*una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso*” (legali rappresentanti, amministratori, direttori, institori, ecc...).

La responsabilità degli Enti per i reati commessi dai loro rappresentanti è presunta, per una supposta colpa nell’organizzazione dell’Ente ed è onere degli stessi provare di non avere responsabilità alcuna in merito a tali reati, prova che si può dare soltanto attraverso la predisposizione di un Modello di Organizzazione adeguato e adatto proprio a prevenire il compimento dei reati previsti dallo stesso D. LGS. 231/01 e dalle successive modifiche.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, tale onere, ai fini dell’esclusione di eventuali responsabilità a capo dell’Ente, sarà soddisfatto dalla prova, fornita dall’organo amministrativo:

- a. di avere adottato ed efficacemente attuato in via preventiva un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- b. di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell’Ente specificamente preposto, cui siano attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. che i responsabili materiali del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi sia stata negligenza nello svolgimento dei compiti da parte dell’organismo di vigilanza.

Occorre precisare che il massimo vertice dell'Ente, pur con l'istituzione dell'Organismo *ex* D.Lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed alla efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, co. 1, lett. *a*) e *b*)).

1.2. Contenuto e scopo del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01

Il Modello Organizzativo predisposto, al fine di poter escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, dovrà individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché prevedere protocolli comportamentali, decisionali e attuativi di tali attività che siano tali da prevenire il compimento dei reati previsti, così come di adeguati protocolli finanziari, nonché di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Il Modello deve altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/01, prevedere specifici canali di segnalazione interna per le violazioni, il divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le condotte non conformi, inclusa la violazione delle tutele previste per i segnalanti.

Nel Modello Organizzativo, pertanto, l'organo dirigente deve anche:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti.
- comunicare alla struttura dell'Ente i compiti dell'Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Nel Modello dovrà, inoltre, essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso.

Il presente Modello Organizzativo aggiornato è redatto tenendo conto delle più recenti linee guida interpretative emanate da autorità e associazioni di categoria, quali i "Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti" del Ministero della Giustizia (10 febbraio 2025) e le Linee Guida Confindustria (ed. 2021 e successivi position paper, es. marzo 2025), per quanto applicabili alla natura di Organizzazione di Volontariato, al fine di assicurare l'adozione delle migliori prassi per la prevenzione dei reati.

1.3. Interazioni con la vigente normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)

In relazione ai reati colposi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, si rileva che i comportamenti penalmente rilevanti possono riguardare anche la materia trattata dal D. Lgs. 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In tali fattispecie, l'Ente dovrà esplicitare chiaramente e rendere noti i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- a) evitare i rischi
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati
- c) combattere i rischi alla fonte
- d) adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per ridurre o attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per diminuire gli effetti negativi di questi lavori sulla salute
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- f) sostituire, ove e non appena possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori tipici dell'ambiente di lavoro
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Ente per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'appontamento di un'organizzazione adeguata e dei mezzi necessari.

Tuttavia, l'attività dell'Ente, sia ai livelli apicali che a quelli più operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare ogni qual volta devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte che riguardano l'attività dell'Ente e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

Poichè i comportamenti penalmente rilevanti possono riguardare anche la materia trattata dal D. Lgs. 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il presente Modello Organizzativo deve essere considerato come integrato dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché dalle procedure predisposte al fine di verificare l'applicazione delle previsioni ivi contenute, come verrà puntualmente richiamato nelle opportune sezioni di seguito descritte.

L'Associazione si impegna a garantire che il DVR e le relative procedure di sicurezza siano costantemente aggiornati per recepire le evoluzioni normative, incluse quelle relative alla protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135) e le disposizioni della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (DDL Lavoro), e che l'OdV vigili sull'effettiva adozione e attuazione di tali aggiornamenti.

Si impegna altresì al recepimento di eventuali Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e delle figure della sicurezza e delle circolari ministeriali rilevanti in materia, al fine di garantire che le misure di prevenzione e la formazione siano sempre adeguate ai rischi specifici del settore e alle più recenti indicazioni normative.

In merito, Croce Bianca Milano ha previsto una suddivisione di tale documento in una parte generale, valida per tutti i componenti dell'Associazione ed in una parte speciale redatta ed adottata sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di ciascuna Sezione di Croce Bianca Milano in ragione di propri requisiti e rischi specifici.

1.4. Integrazione con la Normativa sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.)

a. Croce Bianca Milano ODV (di seguito anche "Associazione" o "Ente") riconosce la fondamentale importanza della tutela dei dati personali e si impegna al pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come successivamente modificato e integrato (di seguito "Normativa Privacy").

b. L'Associazione ha adottato un sistema di gestione della privacy che include policy interne, informative agli interessati, procedure per l'esercizio dei diritti, un registro delle attività di trattamento e misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a prevenire trattamenti illeciti o non conformi. L'impegno

dell'Associazione in tale ambito è testimoniato anche dalla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e da un programma di audit periodici svolti da quest'ultimo.

c. L'Associazione ha nominato, sin dal 2018, un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) esterno, i cui dati di contatto sono resi disponibili agli interessati secondo le modalità previste dalla Normativa Privacy (es. sul sito web istituzionale e nelle informative principali). Il DPO supporta l'Associazione nel garantire la conformità alla Normativa Privacy, vigila sull'osservanza del Regolamento e costituisce un punto di riferimento per gli interessati e per l'Autorità Garante. L'attività del DPO è documentata, tra l'altro, in relazioni periodiche.

d. Il presente Modello Organizzativo, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati"), si integra con i presidi e le procedure adottate in attuazione della Normativa Privacy. L'Organismo di Vigilanza (OdV) e il DPO collaborano, per quanto di rispettiva competenza e secondo flussi informativi definiti, per assicurare il monitoraggio dei rischi di reato connessi a trattamenti illeciti di dati e per promuovere una cultura della protezione dei dati all'interno dell'Associazione.

e. La gestione del canale di segnalazione whistleblowing, affidata al Gestore Esterno, avviene nel pieno rispetto della Normativa Privacy, come dettagliato nella specifica nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR e nella policy whistleblowing dell'Associazione.

1.5. Interazioni con la nuova normativa in materia di “Whistleblowing” (da ultimo, D.Lgs. 24/23)

È in vigore dal 30 marzo 2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D.Lgs. 24/23) che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva whistleblowing). Violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Oltre alla predisposizione di canali di segnalazione, progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tecnologicamente affidabili, occorre tener conto dell'esigenza di formazione interna dei dipendenti e degli altri soggetti coinvolti anche sull'utilizzo dello strumento informatico, ma esige soprattutto scelta accurata e formazione specifica di quei soggetti che saranno incaricati di ricevere le segnalazioni oltre alla pianificazione e diffusione di procedure lineari ed efficaci.

Il whistleblowing rappresenta la pratica di segnalare atti illeciti o violazioni normative all'interno di contesti lavorativi, sia in ambito pubblico che privato, che compromettano l'interesse pubblico. Gli informatori, noti anche come whistleblowers, svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare e prevenire tali comportamenti.

La protezione è estesa a tutti coloro che sono collegati all'organizzazione coinvolta e potrebbero subire ritorsioni a causa della propria situazione economica. Le misure di protezione non si limitano agli informatori, ma includono anche coloro che forniscono supporto nel processo di segnalazione, i colleghi e persino i familiari degli informatori.

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso tre canali distinti: interno, esterno o tramite divulgazione pubblica, seguendo un approccio graduale. Le organizzazioni coinvolte, come la nostra, sono tenute a istituire canali di segnalazione interna, garantendo la riservatezza e rispondendo entro tempi definiti. Il trattamento dei dati personali segue le norme del GDPR o del D.lgs. 51/2018.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce le segnalazioni esterne e può imporre sanzioni amministrative in caso di violazioni delle regole.

In sintesi, il whistleblowing è un importante strumento per rilevare e contrastare violazioni normative nei contesti lavorativi, e la nuova normativa mira a proteggere gli informatori e regolare in modo dettagliato i processi di segnalazione e gestione delle stesse.

La presente versione del Modello Organizzativo di Croce Bianca Milano tiene conto delle ultime disposizioni legislative vigenti alla data del 20 maggio 2025 e delle indicazioni operative fornite dall'ANAC, incluse la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e le indicazioni emergenti dalla consultazione pubblica sulla bozza di Linee Guida sui canali interni di segnalazione (Novembre 2024), in attesa della loro eventuale pubblicazione definitiva.

Ai fini della disciplina prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 c.d. decreto “Whistleblowing”, si riporta quanto previsto dall’art. 1:

“*1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:*

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

- b) «*informazioni sulle violazioni*»: *informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;*
- c) «*segnalazione*» o «*segnalare*»: *la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;*
- d) «*segnalazione interna*»: *la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;*
- e) «*segnalazione esterna*»: *la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;*
- f) «*divulgazione pubblica*» o «*divulgare pubblicamente*»: *rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;*
- g) «*persona segnalante*»: *la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;*
- h) «*facilitatore*»: *una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;*
- i) «*contesto lavorativo*»: *le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;*
- l) «*persona coinvolta*»: *la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;*

- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;*
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;*
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;*
- p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;*
- q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:*
- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;*
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);*
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)."*

In esecuzione delle obbligazioni di legge ed in considerazione del fatto che tra le violazioni passibili di segnalazione vi sono quelle al D. Lgs. 231/01, oggetto del presente Modello Organizzativo, l'Associazione adotta un sistema informatico adeguato e necessario al rispetto della normativa, attivando propri canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la

riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La soluzione adottata dall'Associazione è quella di una piattaforma digitale accessibile da chiunque via web.

L'Associazione ha altresì provveduto ad effettuare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) specifica per i trattamenti connessi al sistema whistleblowing [come emerso dalla Relazione DPO 2024] e si impegna a fornire adeguata formazione al personale e ai collaboratori in merito alla procedura di segnalazione e alle tutele previste [come raccomandato dal DPO].

La gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 24/2023, è affidata a un soggetto esterno specificamente individuato e formalmente nominato dall'organo dirigente (di seguito anche il "Gestore del Canale di Segnalazione"), che agisce in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR, come da separato atto di nomina.

Il Gestore del Canale di Segnalazione è dotato della necessaria autonomia, indipendenza e specifica formazione per l'espletamento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalla policy whistleblowing interna.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) mantiene un ruolo di supervisione sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di whistleblowing complessivamente inteso come parte del presente Modello Organizzativo, e riceve flussi informativi dal Gestore del Canale di Segnalazione secondo procedure definite.

2. L'OPPORTUNITÀ DI UN CODICE ETICO

Utile complemento di un efficacie sistema di controllo, al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è quello di individuare, stabilire e declinare principi etici a tal fine rilevanti, tali da sintetizzare e formalizzare un vero e proprio “Codice Etico”.

Il Codice Etico, parte del Modello Organizzativo, è il documento dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente medesimo e dei suoi componenti nei confronti dei “portatori d'interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Detto

Codice Etico raccomanda, favorisce o proibisce e sconsiglia determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalle leggi vigenti e contempla sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali violazioni commesse.

In termini riassuntivi, il Codice Etico costituisce, quindi, una piattaforma di comportamenti eticamente rilevanti idonei a contrastare il rischio della commissione dei reati puniti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo, rimane, tuttavia, un documento diverso e distinto dal sia dal punto di vista funzionale che operativo e potrà essere oggetto di divulgazione e circolazione anche indipendentemente dal presente modello organizzativo.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA. NECESSITÀ. COMPOSIZIONE. PRINCIPI ISPIRATORI

3.1. La necessità dell’istituzione di un Organismo di Vigilanza

Come si è visto, l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV).

L’affidamento di detti compiti all’OdV ed il loro corretto ed efficace svolgimento sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7).

L’art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell’organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l’importanza del ruolo dell’Organismo, nonché la complessità e l’onerosità dei compiti che deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell’Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

3.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La disciplina dettata dal decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (OdV). Al fine di assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente, è preferibile optare per una composizione plurisoggettiva, nella quale possono essere chiamati a far parte dello stesso componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di cui infra. All'interno dell'Organismo di vigilanza risulta poi necessario individuare un membro che assuma funzioni di direzione e coordinamento.

3.3. Compiti dell'organismo di vigilanza

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti; tale verifica periodica può essere svolta anche da soggetti o enti diversi, eventualmente in cooperazione o congiuntamente all'organismo di vigilanza;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza mediante la presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni dell'Ente in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto sociale, nonché mediante la pratica di *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Tali attività specialistiche, prevalentemente di controllo, presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una elevata continuità di azione. L'estensione dell'applicazione del D.Lgs. 231/01 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del mondo organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'organismo di vigilanza. L'autonomia di funzioni, proprie di

questi organi, non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Deve essere chiaro che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

3.4. Requisiti dell'organismo di vigilanza

Principali requisiti dell'Organismo:

- Autonomia ed indipendenza. La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo associativo, ovvero alla Giunta Esecutiva.

Con riferimento all'OdV a composizione plurisoggettiva, si ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Infine, i suoi componenti dovranno essere dotati di adeguata professionalità. Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo nel suo complesso deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziali, di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

In merito all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il necessario riferimento al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di

elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente, day by day, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'OdV (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati che potrà essere assicurata mediante la presenza di un avvocato penalista.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, comprese quelle previste dalla normativa vigente dettata D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali successive modificazioni.

Continuità di azione. Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si rende auspicabile la presenza di una struttura almeno in parte dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche non, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti verranno meglio specificati nel prosieguo, nell'ambito del Modello organizzativo.

3.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

In particolare, l'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle regole del Modello organizzativo adottato dall'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i). significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - ii). significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii). modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.
- e) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno biennale, per l'organo dirigente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Nel Modello organizzativo viene inoltre specificato che:

- le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Ente, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'Organismo abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato

ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

- l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget dell'Ente, peraltro, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture associative all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

A tale proposito è opportuno che l'Organismo formulì un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

4. Attività poste in essere da Croce Bianca Milano ex D. Lgs. 231/01

Croce Bianca Milano si è dotata del presente Modello Organizzativo al fine di prevenire, ai sensi del D. Lgs. 231/01, la commissione di eventuali reati da parte di soggetti legati alla stessa, nonché di escludere la propria responsabilità nell'eventualità di commissione di tali reati.

Croce Bianca Milano, sin dall'adozione della prima edizione del presente Modello Organizzativo, ha istituito un proprio Organismo di Vigilanza, avente composizione, responsabilità e compiti meglio descritti nel prosieguo del presente documento. Opportuni provvedimenti deliberativi sono stati approntati al fine di integrare l'Organismo di Vigilanza a pieno titolo fra gli organi dell'Ente.

Si ribadisce, inoltre, che l'Ente è dotato, come ciascuna Sezione di Croce Bianca Milano, di un documento di valutazione dei rischi (DVR) generale e di tanti documenti particolari per quante sono le Sezioni, finalizzato ad ottemperare alla previsione legislativa in merito a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui *in primis* al D.Lgs. 81/08. L'insieme di tale documentazione, la divulgazione e

promozione, nonché la vigilanza in sede applicativa della stessa, concorrono a integrare le previsioni del presente modello organizzativo.

Parte integrante del presente Modello Organizzativo è, come già accennato, il Codice Etico Comportamentale contenente le norme comportamentali alle quali Croce Bianca Milano, nonché tutti i soggetti in posizione apicale o subordinata, e comunque tutti i soggetti che si relazionano con Croce Bianca Milano, devono adeguarsi. Tale documento, prevedendo norme comportamentali e principi atti ad escludere la commissione di reati ex D.Lgs, 231/01 (nonché ad escludere la responsabilità amministrativa di Croce Bianca Milano) è parte integrante del presente modello.

Nel 2016, a seguito di parere dell'OdV in conseguenza delle modifiche legislative intervenute, Croce Bianca Milano ha ritenuto di procedere ai necessari e successivi aggiornamenti, sino a quello attuale e vigente.

Ogni aggiornamento del Modello Organizzativo si è reso opportuno al fine di integrare e coordinare sia le modifiche legislative medio tempore intervenute, sia i provvedimenti comunque adottati dall'Ente per migliorare l'efficienza del Modello Organizzativo, sia le modifiche intervenute nell'ambito delle procedure di controllo previste da Croce Bianca Milano.

5. GOVERNANCE:

5.1. Struttura e organigramma della Croce Bianca Milano

- a. La Croce Bianca Milano è un'associazione fondata nel 1907, già riconosciuta con decreto del Presidente della giunta Regionale Lombarda n. 2922 del 31.3.1993, iscritta all'albo regionale del volontariato al foglio n. 329 prog. 1311 (sociale) riconosciuta come ONLUS in virtù della legge n. 460/97, nonché oggi Associazione Volontaria di Pronto Soccorso ODV e di Assistenza Pubblica. Iscritta al RUNTS (registro Unico Nazionale Terzo Settore) con numero di repertorio 51226, atto dirigenziale n. 6825 del 29/09/2022.
- b. La Croce Bianca Milano è un'organizzazione di volontariato “*apartitica e si ispira al messaggio della Chiesa cattolica, improntando tutta la propria attività ai principi di carità cristiana (art. 2 Statuto)*”.
- c. La Croce Bianca Milano opera attraverso i suoi organi istituzionali che sono:

- l'Assemblea Generale, supremo organo collegiale, permanente, rappresentativo, fornisce direttive generali e delibera su tutta l'attività ed elegge i componenti della Giunta Esecutiva al cui interno vengono nominati: il Presidente Generale, eventualmente uno o più Vice Presidenti Generali, se nominati, il Segretario Generale, Il Tesoriere Generale, il Comandante Generale ed i Consiglieri ed approva il Bilancio associativo.
- le Assemblee delle Sezioni forniscono direttive generali e deliberano su tutta l'attività delle rispettive Sezione. Eleggono i componenti del Consiglio di Sezione, dei rappresentanti all'Assemblea Generale, il comandante e approvano il bilancio della rispettiva Sezione.
- il Consiglio Generale, composto da tutti i Presidenti delle Sezioni e dalla Giunta, promuove iniziative nell'interesse dell'Associazione, predispone i regolamenti e il bilancio associativo.
- la Giunta Esecutiva, composta da 7 membri eletti dall'Assemblea Generale, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Generale, promuove iniziative nell'interesse dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
- il Consiglio di Sezione, eletto dall'assemblea di Sezione, decide sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio, elegge nel suo seno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario di Sezione.
- il Presidente Generale, rappresentante legale dell'Associazione, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.
- il Presidente di Sezione ha la rappresentanza della Sezione, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, verifica il rispetto, nell'ambito della Sezione, di tutte le norme statutarie e regolamentari interne e di legge.
- il Segretario Generale ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, tiene il registro dei soci e conserva i verbali degli organi istituzionali.
- il Segretario di Sezione ha la responsabilità organizzativa della Sezione, tiene il registro dei soci e conserva i verbali del Consiglio di Sezione.
- il Tesoriere Generale è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e vigila sulla gestione amministrativa delle Sezioni.

- il Tesoriere di Sezione è responsabile della gestione amministrativa della Sezione, risponde delle comunicazioni inviate dalla Sezione al Tesoriere Generale per la redazione del bilancio, verifica il rispetto, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale e amministrativa della Sezione, di tutte le norme regolamentari interne e di legge.
- il Comandante Generale, eletto all'interno della Giunta, coordina le attività dei Comandanti delle Sezioni.
- il Comandante di Sezione, eletto dall'Assemblea dei soci di Sezione ha la responsabilità del funzionamento del corpo militi di sezione e dei servizi.
- Il Direttore Sanitario Generale coordina l'attività dei direttori Sanitari di Sezione e dà indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie. Le direttive ed i pareri espressi dal Direttore Sanitario Generale sono vincolanti per l'Associazione. Il Direttore Sanitario Generale sovrintende alla formazione dei Volontari.
- Il Direttore Sanitario di Sezione è responsabile della conduzione igienico sanitaria della Sezione ed esercita la sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario della Sezione.
- Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e riscontra la correttezza del bilancio generale.
- L'Organismo di Vigilanza (OdV), nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 e come disciplinato nella Sezione Terza del presente Modello, vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e ne cura l'aggiornamento. [Riferimento: D.Lgs. 231/01, art. 6, c. 1, lett. b)]
- L'Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dello Statuto, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. [Riferimento: D.Lgs. 117/2017, art. 30; Statuto CBM art. 28 e 29.]

5.2. Fonti normative

L'attività della Croce Bianca Milano è regolata, al presente, dalle seguenti fonti normative interne:

- a. Statuto; definisce le caratteristiche ispiratrici e strutturali dell'Associazione (scopo, organi, sanzioni e patrimonio).
- b. Regolamento generale del corpo volontario; definisce ruoli, compiti, condizioni di ammissibilità, qualifiche, sanzioni e impegni dei volontari dell'Associazione).
- c. Regolamento elettorale; (definisce le regole delle candidature, delle elezioni, le incompatibilità tra le cariche).
- d. Regolamento amministrativo; (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- e. Regolamento di Disciplina.
- f. Regolamento Sanitario (definisce compiti, gerarchie e protocolli di sorveglianza igienico-sanitaria e idoneità al servizio).
- g. Eventuale Regolamento di ciascuna Sezione; (definisce le regole della gestione amministrativa di ogni singola Sezione).
- h. Manuale dei Segretari;
- i. Patto Associativo;
- j. Regolamento autisti; (definisce le regole fondamentali, i requisiti, i corsi degli autisti delle autoambulanze dell'associazione);
- k. Sistema di Gestione per la Protezione dei Dati Personalini; (deve comprendere: documentazione adottata dall'Associazione per garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e al D.Lgs. 196/2003 s.m.i., incluse, a titolo esemplificativo, la policy privacy generale, le informative agli interessati, il registro delle attività di trattamento, le procedure per la gestione dei data breach, le nomine dei soggetti autorizzati e dei responsabili del trattamento, nonché la nomina e le attività del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO);
- l. Policy per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing); (definisce i canali, le procedure, i ruoli e le tutele per le segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, e identifica nel Gestore Esterno il soggetto preposto alla gestione del canale interno, come da specifica nomina e accordo per il trattamento dei dati. Si fa riferimento al documento "Procedura Il Sistema di Segnalazioni – Whistleblowing" e alla relativa informativa privacy).

Croce Bianca Milano si caratterizza per un sistema di governo complesso e articolato in cui le deliberazioni che impegnano l'Ente sono assunte da organi democraticamente eletti e dotati dei relativi poteri funzionali. Gli organi deliberativi (Assemblea Generale, Consiglio Generale e Giunta Esecutiva) sovraintendono e garantiscono il governo dell'Associazione e la sua buona amministrazione anche attraverso un sistema di deleghe e procure che è caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità (pubblicazione nel sito associativo), tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione associativa e che, nei suoi elementi essenziali, prevede in via ordinaria e normale quanto segue:

- a. Delega di poteri e di funzioni che la Giunta eletta stabilisce e che viene ratificata al primo Consiglio Generale e rilascia a favore dei Presidenti delle Sezioni e dei componenti della Giunta Esecutiva, Tesoriere Generale, Direttore, Coordinatore Amministrativo, Presidente Generale.

Per quanto attiene alle procure, esse vengono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione, e vengono conferite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza con esse attribuiti.

- b. Delega per l'ordinaria amministrazione attraverso le previsioni del regolamento amministrativo che riconosce ai Presidenti di Sezione la responsabilità della gestione ordinaria della Sezione con poteri specifici per l'apertura di conti correnti bancari o postali, di contratti di deposito titoli, cassette di sicurezza, attivazione di telepass o Rid e facoltà di compiere le relative operazioni, oltre che ai Tesorieri di Sezione la responsabilità della tenuta della regolare contabilità e gestione amministrativa della Sezione, al Revisore dei Conti la responsabilità delle verifiche sui singoli bilanci sezionali.
- c. Delega specifica del Presidente Generale ai Presidenti di Sezione per la straordinaria amministrazione come per lotterie o sottoscrizioni a premi.
- d. Delega specificata del Presidente Generale ai Presidenti di Sezione per la sottoscrizione di convenzioni o contratti approvati dai competenti organi sezionali per un valore superiore a 10.000 euro o per il diverso valore determinato con delibera del Consiglio Generale. Per contratti o convenzioni di valore inferiore a tale importo, i Presidenti delle Sezioni hanno facoltà di

sottoscrizione, purché approvati dai competenti organi sezionali, con obbligo di successivo invio alla Sede Centrale.

Croce Bianca Milano ha predisposto, come parte integrante del Regolamento amministrativo sopra richiamato, il “**Manuale di procedure**” suddiviso in capitoli e che contiene tutte le regole procedurali che disciplinano gli aspetti di maggior rilevanza amministrativa e gestionale dell’Associazione.

Le procedure si distinguono in due categorie:

- 1) POAM (procedure operative amministrative)
- 2) PGA (procedure gestionali amministrative)

Le procedure sono correlate da opportuna modulistica e reportistica specifica (Report)

Le attuali procedure codificate, conservate presso gli archivi informatici e cartacei della Sede Centrale dell’Associazione, sono le seguenti:

P.G.A.

PGA 1.01 – GESTIONE NOTE

PGA 1.03 – ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI

PGA 1.05 – NOTA COSTI ASSOCIATIVI

PGA 1.15 – PROCEDURE CONSERVAZIONE DOC.TI ASS.VI RILEVANTI

PGA 1.18 – GESTIONE “CONTRIBUTI ROMA” EX D.LGS 388/2001

PGA 1.20 – RACCOLTA FONDI EX D.LGS 117/2017

PGA 1.25 – GESTIONE “RACCOLTA FONDI” EX D. LGS 117/2017

PGA 1.26 – GESTIONE OBLAZIONI “IN NATURA”

PGA 1.30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA CONV. CONTINUATIVE 118

PGA 1.38 – Gestione Fatture Cespi Sede Centrale

PGA 1.41 – GESTIONE CICLO PASSIVO AI FINI IVA (EX ATT. COMM.LI)

PGA 1.42 – Gestione CICLO PASSIVO (lato Sede Centrale)

PGA 1.42 – Gestione CICLO PASSIVO (lato Sezioni)

PGA 1.43 – Gestione CICLO ATTIVO ai fini IVA (ex Att. Comm.li)

PGA 7.01 – Acquisto NUOVO MEZZO da ALLESTITORE

PGA 7.02 – ASSICURAZIONE Nuovo Mezzo

PGA 7.05 – Cessione Bene Ammortizzabile tra Sezioni o verso Terzi

PGA 7.10 – Regolamento utilizzo Ambulanza 999

MGA 7.02 – Modulo richiesta copertura assicurativa

P.O.A.M.

POAM 1.04 –Nota SINISTRI A SEZIONE – REPORT 154

POAM 1.05 – NOTA ASSICURAZIONI

POAM 1.06 – Nota Regolazione Premio Assicurazioni

POAM 1.07 – Nota Franchigie sinistri

POAM 1.27 – GESTIONE BENI DA CONCORSI A PREMIO

POAM 1.34 – “PESCHE DI BENEFICENZA”

POAM 1.35 – “LOTTERIE E SOTTOSCRIZIONE A PREMI + ALLEGATI

Le suddette procedure, espressamente e specificatamente indicate, devono intendersi ad ogni effetto come parte integrante del presente Modello Organizzativo, e tutti i componenti dell’associazione che abbiano funzioni di potere o rappresentanza sono impegnati nel garantirne la conoscenza e il rispetto da parte di tutti i soggetti direttamente ed operativamente coinvolti.

In ambito sanitario, il **Regolamento Sanitario** costituisce il documento di riferimento per la definizione delle responsabilità di sorveglianza sanitaria, la gestione dell'idoneità al servizio dei volontari e dipendenti, e la corretta tenuta igienico-sanitaria di sedi e mezzi. Le disposizioni in esso contenute hanno valore prescrittivo ai fini della prevenzione dei reati colposi e ambientali.

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

CODICE ETICO

6. CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

6.1. Preambolo:

- a. Croce Bianca Milano ha ritenuto di doversi dotare, anche in osservanza dell’attuazione dei principi e delle linee guida del D. Lgs. 231/2001, del presente Codice Etico, che regolamenta i comportamenti a cui i propri dirigenti, dipendenti, i propri clienti e i propri fornitori e, in generale, i propri associati per quanto li riguarda, si devono attenere.

6.2. Premesse e ambito di operatività del Codice Etico:

- a. Il presente Codice Etico forma parte integrante del Modello Organizzativo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
- b. Il presente Codice Etico integra e comprende i principi e le norme comportamentali a cui si ispira l’attività di Croce Bianca Milano, dei suoi organi gestori e di controllo, dei suoi collaboratori, dei suoi dipendenti, nonché dei suoi clienti e fornitori, finalizzato al corretto svolgimento dell’attività sociale nel rispetto dei principi etici volti anche ad evitare il compimento dei reati previsti dalla normativa vigente.
- c. Croce Bianca Milano ha come principio imprescindibile di ogni sua attività il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, nonché del proprio Statuto. Ogni appartenente e dipendente dell’Ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dello Statuto di Croce Bianca Milano. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con Croce Bianca Milano. Quest’ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi rifiuti espressamente questo principio.
- d. Croce Bianca Milano assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

6.3. Valori fondamentali:

Valori fondamentali a cui si attiene Croce Bianca Milano nei suoi rapporti interni ed esterni sono:

- a. I valori fondanti dell’associazionismo, accolti nella Costituzione e disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana e degli Enti secondari.

- b. Libertà, rappresentatività delle cariche, democrazia, giustizia sociale e solidarietà, anche in riferimento all'ambito internazionale. Su questi valori si fonda l'integrazione tra dimensione etico-sociale e gestionale.
- c. Lealtà e coerenza, tanto nel senso principale di fedeltà ai valori, agli obiettivi e alla missione di Croce Bianca Milano, quanto nelle relazioni che collegano i Singoli all'Ente e questo all'esterno.
- d. Assistenza e servizio agli ammalati ed ai bisognosi di aiuto materiale e morale correlati ad un'adeguata formazione cristiana, etica e professionale, servizi che Croce Bianca Milano si impegna a realizzare per la collettività nonché per chi ne faccia richiesta.
- e. Croce Bianca Milano e i suoi Volontari non perseguono uno scopo di lucro e concentrano tutti gli impegni, gli sforzi organizzativi, le energie e le risorse nello svolgimento dell'attività dell'Associazione avendo come obiettivo l'utilità sociale e morale della stessa.

6.4. Principio di Democrazia e di Partecipazione dei soci alle decisioni:

- a. Croce Bianca Milano promuove la partecipazione democratica dei suoi membri all'esercizio dell'attività sociale e al controllo sulle attività dell'associazione. Il potere di decisione è consegnato al voto libero ed eguale dei soci e dei loro delegati nelle assemblee e negli organismi elettivi, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
- b. Croce Bianca Milano crea le condizioni affinché la partecipazione degli associati alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse dei soci e dell'associazione stessa da condotte poste in essere da soci o soggetti esterni volte a far prevalere interessi particolari.

6.5. Principio di Uguaglianza e Imparzialità:

- a. Nel rispetto dei principi di uguaglianza, Croce Bianca Milano non pone barriere all'ingresso nella compagine associativa, ammettendo chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e senza alcuna discriminazione di genere, di orientamento sessuale, di origine etnica, di religione, di nazionalità, di orientamenti politici e filosofici.

- b. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori, Croce Bianca Milano evita ogni discriminazione in base alla nazionalità, alla razza, allo stato di salute, alla sessualità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

6.6. Riservatezza:

- a. Croce Bianca Milano assicura la riservatezza delle informazioni non di pubblico dominio di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività e si impegna a trattare i dati personali di soci, volontari, dipendenti, assistiti, donatori, fornitori e qualsiasi altro interessato nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente (GDPR e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.) e delle policy interne adottate, sotto la vigilanza e con il supporto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
- b. Tutti coloro che operano per conto dell'Associazione sono tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni e sui dati personali trattati, utilizzandoli esclusivamente per le finalità istituzionali e lecite, secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto dei principi fondamentali della Normativa Privacy.
- c. L'Associazione adotta e aggiorna costantemente misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati, inclusi quelli particolarmente sensibili (es. dati relativi alla salute degli assistiti, dati relativi a segnalazioni whistleblowing) e giudiziari, prevenendo accessi non autorizzati, perdite, distruzioni o trattamenti non consentiti o non conformi. [Si rimanda al sistema di gestione privacy adottato dall'Ente, alle specifiche informative e procedure.
- d. Per qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato dall'Associazione, i cui contatti sono resi noti attraverso i canali istituzionali.

6.7. Comportamento verso i collaboratori:

- a. Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, specialmente con i propri collaboratori, anche professionali, Croce Bianca Milano si attiene a comportamenti equi, imparziali e corretti, evitandone ogni abuso, senza pregiudizio o discriminazione di genere, di orientamento sessuale, di origine etnica, di religione, di nazionalità, di orientamenti politici e filosofici. Croce Bianca Milano, inoltre, si astiene da comportamenti lesivi della dignità e dell'autonomia del collaboratore e opererà

scelte di organizzazione del lavoro che salvaguardano il valore dei collaboratori stessi.

6.8. Comportamento verso i terzi:

- a. Principio di Integrità: Croce Bianca Milano si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone autorizzate che, a vario titolo, contribuiscono al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l'integrità fisica e morale.
- b. Principio di Correttezza e Completezza nella formulazione dei contratti: Croce Bianca Milano ispira la formulazione di qualsiasi contratto ai principi di massima trasparenza, completezza e correttezza, cercando di prevedere, per quanto possibile, le varie contingenze che potrebbero influire sulle relazioni al sorgere di eventi imprevisti. Ove si rendesse comunque necessaria una rinegoziazione del contratto, Croce Bianca Milano non sfrutterà, a proprio vantaggio, eventuali situazioni di debolezza informativa dei propri interlocutori. Al contrario, si adopererà affinché nessuna delle parti veda peggiorare le proprie eque aspettative iniziali.
- c. I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto negoziato liberamente dalle parti. Croce Bianca Milano si impegna a non abusare della propria posizione contrattuale. Croce Bianca Milano nei contratti in validità, non approfitta di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nella quale si venga a trovare l'altro contraente.
- d. Nella formulazione di eventuali contratti, Croce Bianca Milano ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze, in modo chiaro e comprensibile.

6.9. Cortesia istituzionale:

- a. Ogni atto di cortesia istituzionale, sia esso regalo, omaggio, beneficio o qualsiasi altra utilità, sono consentiti solo quando siano tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire un vantaggio in modo improprio.
- b. I soggetti che ricevono omaggi tali da non essere ascrivibili a normali rapporti di cortesia, dovranno informare senza indugio il responsabile di riferimento.

- c. In ogni caso, a prescindere dall'obbligo di comunicazione, i soggetti di cui sopra, dovranno rifiutare l'utilità promessa o offerta, sia nei loro confronti che nei confronti di un loro familiare.

6.10. Trasparenza:

- a. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- b. Tutte le azioni e le operazioni di Croce Bianca Milano devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
- c. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

6.11. Efficacia, efficienza ed economicità:

- a. Croce Bianca Milano intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. Croce Bianca Milano si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

6.12. Incompatibilità e requisiti dei Responsabili di Sezione (Presidente di Sezione):

- a. Fatte salve le incompatibilità previste dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, non è ammisible la candidatura, a qualsivoglia incarico associativo, da parte del socio che:
 - a. abbia con Croce Bianca Milano un rapporto di collaborazione professionale retribuito o sia fornitore di beni e/o servizi a pagamento;
 - b. sia moroso nei confronti di Croce Bianca Milano;
 - c. abbia in corso una vertenza con Croce Bianca Milano, sia in sede giudiziaria sia extra giudiziaria.

6.13. Comportamenti con gli organi istituzionali:

- a. Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato e/o Internazionali, nonché con gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, sarà gestito esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato da Croce Bianca Milano.
- b. La condotta dei referenti di cui sopra, deve essere improntata secondo criteri di lealtà e correttezza e sempre nel rispetto delle Istituzioni.
- c. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare, è fatto divieto di offrire doni o denaro ai Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della P.A. o ai loro parenti, salvo che si tratti di doni od utilità di modico valore e che rappresentino un gesto di mera simpatia ovvero un atto a ricordare la Croce Bianca Milano all'interlocutore.
- d. Croce Bianca Milano considera atto di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o enti o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.
- e. Si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere o procacciare trattamenti favorevoli in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.
- f. In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretabile come una ricerca di favori.
- g. Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
- h. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, o comunque nell'ambito di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando, al riguardo, qualsiasi intesa con altri partecipanti alla gara.
- i. Se Croce Bianca Milano utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che a carico del consulente e del suo personale o a carico del soggetto “terzo” sia

posto l'obbligo di applicare le stesse direttive valide anche per i dipendenti di Croce Bianca Milano.

- j. Inoltre, Croce Bianca Milano non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.
- k. Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; - offrire o in alcun modo fornire omaggi; - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- l. Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze di Croce Bianca Milano, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o ad avallare le richieste effettuate da Croce Bianca Milano alla Pubblica Amministrazione.
- m. Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa da Croce Bianca Milano o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.
- n. Croce Bianca Milano non può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati ad elezioni politiche o amministrative.

6.14. Comportamenti in materia ambientale:

- a. L’ambiente è un bene primario che Croce Bianca Milano si impegna a salvaguardare. A tal fine, Croce Bianca Milano rispetta la normativa vigente in materia ed organizza la propria gestione operativa ed economica nel rispetto di essa.

6.15. Comportamenti in materia di sicurezza:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- b. A tale fine Croce Bianca Milano si è adeguata alle previsioni normative in materia di lavoro mediante l’adozione del documento di valutazione dei rischi,

previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale, richiamato in ogni sua parte forma parte integrante del Modello Organizzativo della stessa.

- c. Le decisioni di Croce Bianca Milano, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono prese in considerazione dei seguenti principi ed obiettivi:
- i. evitare i rischi;
 - ii. valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - iii. combattere i rischi alla fonte;
 - iv. adeguare il lavoro all'uomo (visto nelle sue peculiarità e specificità), in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, ciò anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - v. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - vi. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - vii. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - viii. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - ix. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
 - x. valutare e gestire specificamente i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, in linea con le più recenti disposizioni normative, e garantire l'adeguamento continuo alle migliori pratiche e agli aggiornamenti legislativi in materia di sorveglianza sanitaria e idoneità dei luoghi di lavoro.
- d. Tali principi sono utilizzati per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- e. Croce Bianca Milano, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte

delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

- f. Croce Bianca Milano si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.
- g. Croce Bianca Milano opera per preservare con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantisce l'integrità fisica e morale del personale, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
- h. È politica della Croce Bianca Milano condurre le proprie attività operando in maniera tale da salvaguardare l'incolumità, la salute e il benessere dei propri lavoratori e dei terzi coinvolti, oltreché il rispetto per l'ambiente in cui opera.
- i. La Croce Bianca Milano continuerà a fare ogni sforzo per prevenire tutti gli incidenti, infortuni, malattie professionali e danni ambientali attraverso l'attiva partecipazione di ogni lavoratore. Si impegna inoltre ad identificare, eliminare o controllare situazioni di rischio connesse con la sua attività ed a procedere alla revisione critica annuale della propria politica associativa di Sicurezza, Igiene del Lavoro e Ambiente.
- j. Pertanto, è politica dell'Ente: - adottare procedure operative, provvedere all'addestramento del personale e condurre le proprie operazioni in modo tale da salvaguardare i lavoratori, i beni e l'ambiente; - far fronte con rapidità ed efficacia ad emergenze o incidenti che potessero verificarsi nel corso della sua attività lavorativa; - sensibilizzare al massimo i propri lavoratori circa il loro ruolo e la loro responsabilità nel campo della Sicurezza, dell'igiene e del rispetto ambientale; - effettuare opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica.
- k. Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre il personale ad agire contro la legge o il presente codice.

6.16. Comportamenti in materia di gestione di risorse finanziarie:

- a. Ogni soggetto che utilizza risorse finanziarie di Croce Bianca Milano, deve usare la massima diligenza e prudenza e deve (a richiesta) relazionare l'OdV di Croce Bianca Milano, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001. Tale area è da considerarsi a rischio di commissione di reati, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231 del 2001.

6.17. Tutela e valorizzazione delle risorse umane:

- a. Le risorse umane sono considerate fattore primario per il conseguimento degli obiettivi di Croce Bianca Milano, in virtù del contributo professionale dalle stesse apportato, nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza e fiducia reciproca.
- b. Croce Bianca Milano tutela e promuove il valore delle risorse umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori. Croce Bianca Milano si impegna altresì a prevenire, contrastare e non tollerare alcuna forma di sfruttamento lavorativo, sia al proprio interno sia esigendo analogo impegno dai propri fornitori e partner, promuovendo condizioni di lavoro e collaborazione eque, dignitose e conformi alla legislazione vigente, con particolare attenzione alla prevenzione di ogni forma di intermediazione illecita o sfruttamento di lavoratori vulnerabili.
- c. I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici devono essere improntati a lealtà, equità e correttezza, in base ai principi sopra enunciati.

6.18. Concorrenza:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di concorrenza sleale e antitrust.
- b. Croce Bianca Milano si astiene da qualsiasi comportamento collusivo e di abuso di posizione dominante impegnandosi ad una piena e scrupolosa osservanza delle regole antitrust e delle direttive delle Autorità regolatrici del mercato.

6.19. Rapporti con clienti e fornitori:

- a. Croce Bianca Milano garantisce che le relazioni con clienti e fornitori siano condotte nel rispetto della legge ed in applicazione dei principi generali del Codice Etico.
- b. In particolare, le relazioni con clienti e fornitori devono essere improntate alla correttezza, cortesia e disponibilità.

- c. Nelle relazioni con i fornitori, i processi di selezione devono essere basati su un obiettivo confronto competitivo, evitando ogni forma di favoritismo e/o discriminazione.

6.20. Obblighi di informazione verso il Gestore del Canale di Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza e il DPO:

- a. Ferma restando la primaria funzione del Gestore del Canale di Segnalazione (come individuato nel presente Modello e da specifica nomina) quale destinatario delle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (incluse le violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico che rientrino nell'ambito di applicazione del citato decreto), tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione sono tenuti a collaborare con il Gestore, con l'Organismo di Vigilanza (OdV) e con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), per quanto di rispettiva competenza, fornendo informazioni complete e veritieri.
- b. L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto a tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione, in particolare per quanto concerne funzioni associative a rischio reato e riguarda:
- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
 - le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).
- c. Devono essere tempestivamente segnalate al DPO, e per conoscenza all'OdV qualora vi siano implicazioni per il Modello 231, eventuali violazioni della Normativa Privacy o incidenti di sicurezza che coinvolgano dati personali (Data Breach), secondo le procedure interne definite.
- d. Il Gestore del Canale di Segnalazione assicura un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza sulle segnalazioni ricevute e sulla loro gestione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023 e secondo le procedure definite dall'Associazione, al fine di consentire all'OdV di svolgere le proprie funzioni di vigilanza sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello. Per i

profili di competenza, analoghi flussi informativi, nel rispetto della normativa, saranno garantiti verso il DPO.

- e. È fatto esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- f. Nel sistema disciplinare adottato da Croce Bianca, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- g. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- h. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa
- i. L'Associazione promuove una cultura della segnalazione, fornendo adeguata informazione e formazione sui canali disponibili e sulle tutele garantite.

6.21. Tutela dei soggetti segnalatori o facilitatori nelle segnalazioni c.d. “whistleblowing”:

- a. Croce Bianca Milano adotta una piattaforma elettronica per la gestione delle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa cd “whistleblowing” nel rispetto del principio di tutela e salvaguardia dell'anonimato dei soggetti interessati nei termini di legge, garantendo il principio di non discriminazione dei soggetti segnalanti.
- b. Nel sistema disciplinare adottato da Croce Bianca Milano, sono previste sanzioni nei confronti dei responsabili qualora sia accertato che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o

che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 cd "Whistleblowing". L'Associazione assicura che le segnalazioni siano trattate in modo da bilanciare la tutela del segnalante con i diritti della persona segnalata, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali

Condotta nella gestione associativa:

6.22. Regole generali:

- a. Croce Bianca Milano mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 1, una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione; analoga informativa verrà data in caso di revisione o ampliamento del Modello.
- b. Croce Bianca Milano organizza periodicamente e comunque in caso di modifica del Modello Organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente dell'Organismo di Vigilanza. Tali incontri avranno ad oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività associative, anche mediante la distribuzione di materiale informativo. L'Associazione provvede a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori di Croce Bianca Milano.
- c. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, richiede i chiarimenti necessari all' Organismo di Vigilanza.

6.23. Organo competente per l'informazione:

- a. Tutti gli eletti ad ogni livello associativo, i Direttori/Responsabili ed i Direttori sanitari di ciascuna Sezione sono tenuti alla reciproca informazione in merito alle proprie attività nel rispetto delle regole associative.
- b. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.
- c. I responsabili delle Sezioni sono impegnati a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto

di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

6.24. Principi di contabilità:

- a. Il sistema di contabilità associativo garantisce la registrazione di ogni operazione economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. Chiunque venga a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza.
- b. I Principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti da Croce Bianca Milano attraverso la Redazione e la tenuta dei libri sociali che sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.
- c. Il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo denominato **Organismo** Organo di Controllo e dal Revisore dei Conti.

6.25. Comportamento durante le attività:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
- b. Il comportamento di tutti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra Croce Bianca Milano ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta.
- c. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il proprio lavoro o attività, tutti dovranno, in ogni momento, essere in grado di giustificare l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

6.26. Comportamento nella vita sociale:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della rispettiva posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

6.27. Doveri di imparzialità e di disponibilità:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.
- b. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente, nonché verso i loro parenti ed accompagnatori.

6.28. Divieto di accettare doni o altre utilità:

- a. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasione di festività, per sé o per gli altri, donazioni od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività di Croce Bianca Milano, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
- b. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile della Sezione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite della stessa.

6.29. Conflitto di interessi:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
- b. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti hanno l'obbligo di astenersi da ogni condotta da cui possano derivare conflitti di interesse ed in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

6.30. Obbligo di riservatezza:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza, sia che sia inerente alla propria qualità di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, sia che derivi dalle attività istituzionali, amministrative e di governo dell'associazione.

- b. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività di Croce Bianca Milano, ai dati associativi ed alle condizioni personali degli assistiti.

6.31. Divieto di attività collaterali:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscono o riducono l’adempimento dei compiti di ufficio e di incarico o che contrastino con esso.

6.32. Accesso alle reti informatiche:

- a. L’accesso alla rete informatica associativa, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire nel rispetto delle specifiche regole dei protocolli associativi in materia, al fine di garantire il massimo grado di segretezza e sicurezza possibili.
- b. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi.
- c. È vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
- d. Ai responsabili sezionali e associativi nonché ai dipendenti e a tutti i soggetti a cui ciò è consentito è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
- e. È imposto l’utilizzo di programmi software, banche dati e qualsiasi materiale digitale nel pieno rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore e sulle relative licenze d’uso, astenendosi da qualsiasi forma di duplicazione, utilizzo o diffusione non autorizzata e segnalando eventuali anomalie o usi impropri al responsabile IT.

Condotta nei comportamenti con rilevanza esterna:

6.33. Correttezza delle informazioni

- a. Il bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Croce Bianca Milano ed il risultato economico.

- b. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti Bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.
- c. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.
- d. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'obiettività privata.
- e. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi e di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

6.34. Incassi e pagamenti:

- a. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti Bancari opportunamente indicati.
- b. Nell'ambito dell'Ente, i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento dell'Ente, o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili o economici.
- c. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

6.35. Rapporti con gli Organi di Controllo interno e di revisione:

- a. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Organi di Controllo previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

6.36. Rapporti con le Autorità di Vigilanza:

- a. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art 25 c.c.) o in rapporto alle

- eventuali attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirati a veridicità e collaborazione.
- b. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali, ai sensi di legge, può esercitarsi il controllo dell’Autorità Giudiziaria o dei competenti organi della Pubblica Amministrazione, vanno garantiti l’accesso agli ambienti associativi e la consultazione o l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell’attività di vigilanza sia interna che esterna.

6.37. Rapporti di fornitura:

- a. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi a Croce Bianca Milano va effettuata nel rispetto dei principi dell’economicità, della trasparenza, dell’efficacia e della parità di trattamento.
- b. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore di Croce Bianca Milano possegga adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

6.38. Prestazioni a tariffa

- a. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate viene assicurata l’erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni.

6.39. Prestazioni a rendiconto

- a. In caso di prestazioni o servizi finanziati dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di compiuti ragionevoli ed attendibili.
- b. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivamente occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

6.40. Tutela e dignità dei lavoratori

- a. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

- b. La Croce Bianca Milano si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
- c. La Croce Bianca Milano assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazione o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

6.41. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

- a. La Croce Bianca Milano si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambiti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.
- b. Il servizio di prevenzione e protezione, provvede:
 - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione associativa;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività associative;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
- c. La Croce Bianca Milano è tenuta:
 - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
 - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
 - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
 - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

6.42. Entrata in vigore:

- a. Il presente Codice Etico entrerà in vigore il giorno seguente dall'approvazione del Consiglio Generale del presente Modello Organizzativo che lo comprende.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SECONDA

-

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 MAPPATURA DEI RISCHI ED ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

7. REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01, MAPPATURA DEI RISCHI E ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE.

L'obiettivo di questa Sezione è quello di esaminare le categorie e le tipologie dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 che possano anche indirettamente coinvolgere componenti dell'Associazione, di stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della medesima individuando le aree esposte a rischio, stabilire le regole di condotta che ogni destinatario dovrà osservare allo scopo di prevenire la commissione dei reati considerati e di fornire all'Organismo di Vigilanza e ai soggetti responsabili di controllo o dirigenza gli strumenti per assolvere queste funzioni.

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 riguardano i reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione, intesa come lo Stato e tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività Legislativa, Giurisdizionale o Amministrativa in virtù di norme di diritto pubblico o di atti autorizzativi.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella Pubblica Amministrazione in modo organico o al di fuori della Pubblica Amministrazione, ma con qualifiche di rilievo pubblicistico, assumono particolare rilevanza le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Icaricato di Pubblico Servizio. Quest'ultima qualifica riveste notevole importanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione poiché, per costante giurisprudenza, i "lettighieri" e gli "autisti di ambulanza" sono considerati come incaricati di pubblico servizio, definiti dall'art. 358 c.p. come "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*" con ciò dovendosi intendere "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Per quanto tali soggetti non operino a livelli amministrativi, con riguardo ad alcune fattispecie di reato di seguito analiticamente considerate, possono presentarsi potenziali profili di rischio.

7.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e

frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato al D.L. 11 aprile 2025 n. 48]:

a. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.):

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”

Per soggetto attivo del reato deve intendersi colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'Ente pubblico erogatore del finanziamento. Le erogazioni possono pervenire dallo Stato, da altro Ente Pubblico, ovvero dalla Comunità Europea. La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La norma non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. di cui si dirà *infra*. Può essere commesso da chiunque e la condotta può essere commissiva (utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti

cose non vere) od omissiva (omissione di informazioni dovute conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo).

c. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.):

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63]”

Si segnala che la fattispecie di reato può essere commessa da qualsiasi soggetto con generica condotta nell'ambito di gare o appalti sia pubblici che privati che riguardino la fornitura di beni o servizi.

d. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Si segnala che la fattispecie di reato può essere commessa da qualsiasi soggetto con generica condotta nell'ambito di gare o appalti della pubblica amministrazione che riguardino la fornitura di beni o servizi.

e. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32].

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].”

Si segnala che la fattispecie di reato può essere commessa da qualsiasi soggetto con generica condotta nell'ambito di contratti di fornitura di beni o servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

f. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.

640, comma 2, n. 1, c.p.):

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma”.

Soggetto attivo può essere chiunque e il fatto consiste nell'indurre taluno in errore mediante l'uso di artifici o di raggiri. A seguito dell'errore la persona ingannata deve compiere un atto di disposizione patrimoniale da cui l'autore del reato o un terzo conseguano un profitto ingiusto e un danno per la vittima. Si segnala che ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'ipotesi considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal secondo comma al n.1.

g. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., come modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161):

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Si discute in dottrina di un reato autonomo o di una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p. da cui diverge solo per quanto riguarda l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

h. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.):

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Il reato può essere commesso da chiunque e due sono le modalità alternative della condotta: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico telematico e ha ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incide sul processo di elaborazione dei dati o su quello di loro trasmissione; la seconda consistente nell'intervento, attuato senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico telematico idonea a manipolare l'input, il programma o l'output del sistema. Si specifica che il D.Lgs. 231/01 limita la responsabilità amministrativa dell'Ente all'ipotesi delle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o altro Ente Pubblico.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con

riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

L'Associazione opera quotidianamente ed a livello istituzionale a stretto contatto con Enti Pubblici ai quali è legata anche da vincoli convenzionali. Ciò comporta che le aree a rischio di commissione di reati del tipo di quelli in oggetto necessitano di una osservazione e valutazione particolarmente stringente da parte degli organi associativi competenti, sia a livello associativo generale che a livello sezionale.

Si raccomanda che tutte le convenzioni, gli accordi o i contratti di qualsivoglia valore e per qualsiasi tipo di erogazione o prestazione di servizi vengano sottoscritti dal Presidente Generale, ovvero dal presidente di Sezione specificatamente a ciò delegato dal Presidente Generale.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Gestione Amministrativa Conv. continuative 118
- PGA 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

Regolamento Sanitario: in particolare gli artt. 3 e 4, che attribuiscono alla Direzione Sanitaria il compito vincolante di fornire indicazioni per l'ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità Sanitarie. Tale presidio garantisce anche la veridicità e la conformità dei requisiti igienico-sanitari necessari per il mantenimento di accreditamenti e convenzioni pubbliche.

7.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [aggiornato alla L. 28 giugno 2024 n. 90]:

L'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 estende il regime di responsabilità ai c.d. reati informatici; tale articolo annovera tra i reati presupposto: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici,

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, frode informatica del certificatore di firma elettronica.

a. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.):

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (falsità in atti – n.d.r.) riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

b. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

c. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluno delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

d. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”*

e. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”

f. Estorsione (art. 629, terzo comma, c.p.):

“[omissis].

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.”

g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3). ”

i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

j. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.):

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

k. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”

I. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

L'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento sanzionatorio per i reati informatici (Legge 90/2024), inclusi i rischi di estorsione tramite attacchi informatici (es. ransomware) e la diffusione di malware, impongono una revisione approfondita delle misure di sicurezza IT e delle procedure di gestione dei dati sensibili, particolarmente rilevanti per un'ODV socio-sanitaria.

Il potenziale rischio di commissione di reati informatici è ravvisabile in ogni area operativa dell'Associazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

La riduzione di tale rischio potrà essere attuata solo utilizzando le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio e di servizio; non prestando o cedendo a terzi qualsivoglia tipo di apparecchiatura informatica; non introducendo o conservando in Associazione materiale informatico o di natura riservata o di proprietà di terzi, nonché applicazioni e software che non siano state preventivamente approvate dal responsabile associativo dei sistemi informatici; evitando di trasferire all'esterno dell'associazione e/o trasmettere file, documenti, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento di attività associative; evitando dai lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc ovvero consentirne l'utilizzo ad altri; evitando l'utilizzo di password di altri utenti associativi; utilizzando la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno determinato il relativo collegamento; rispettando le procedure e gli standard associativi, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; astenendosi dal fare copie non autorizzate di documenti o di software; osservando scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza associative per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Gestione Amministrativa Conv. continuative 118
- PGA 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94]

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 punisce la responsabilità dell'Ente il quale sia utilizzato o costituito allo scopo unico di favorire l'attività criminale organizzata: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 c. 2, lett. a, n. 5, c.p.).

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure di intervento adottate.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo; (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.

- Codice Etico
- PGA 1.30 – Gestione Amministrativa Conv. continuative 118
- PGA 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato alla L. 9 agosto 2024 n. 114]

L'art. 25 del D.Lgs. 231/01 riguarda un elenco di fattispecie di reato poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica. Le suddette fattispecie sono riconducibili essenzialmente al binomio corruzione/concussione e richiedono la titolarità in capo al loro autore della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, o coinvolgono soggetti privati che interagiscono con questi ultimi.

a. Peculato (art. 314 c.p.):

“Il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro (art. 458 c.p.) o di altra cosa mobile altrui (artt. 812, 814 c.c.), se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”

b. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.):

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

c. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.):

“Il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

d. Concussione (art. 317 c.p.):

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale, la condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione: quella per costrizione e quella per induzione. La prima implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettiva di un male ingiusto nei confronti della vittima che, tuttavia, resta libera di aderire o meno alla richiesta. La seconda consiste in qualsiasi comportamento che produce l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Entrambe le condotte devono essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente anche la semplice promessa.

e. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

f. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

L'atto contrario ai doveri d'ufficio, da parte dell'autore del reato, è rappresentato dal mancato rispetto delle regole che ineriscono all'uso del suo potere.

g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale.

h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

j. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Questa disposizione configura quattro fattispecie di reato diverse.

Il primo e secondo comma prevedono i casi di “istigazione alla corruzione passiva” “impropria” e “propria”. Il terzo e quarto comma riguardano le ipotesi di istigazione alla corruzione che si realizzano allorché il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d’ufficio, ovvero per ritardare od omettere l’atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

I. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.):

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

m. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.):

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

I reati sopra descritti possono essere realizzati in molte aree associative ed a tutti i livelli organizzativi, con maggiore rischio per alcuni ambiti, soprattutto in considerazione del fatto che alcune attività dell'Associazione, anche istituzionali, vengono svolte a stretto contatto e coordinamento con Pubbliche Autorità.

L'Associazione, infatti, in relazione alla prevalente attività svolta in raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti pubblici in generale, intrattiene costanti e molteplici rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Asl). Un potenziale rischio può essere rappresentato dalla possibilità di realizzare comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della Pubblica Amministrazione allo scopo di consentire all'Associazione di conseguire vantaggi non pertinenti o di rimuovere arbitrariamente ostacoli ed adempimenti voluti.

I settori e gli ambiti nei quali si ravvisano potenziali aree di rischio sono:

- Rapporti con la P.A. nello svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria: il rischio è rappresentato da ipotetici comportamenti tesi a influenzare l'azione della Pubblica Amministrazione per consentire all'Associazione di conseguire vantaggi non pertinenti o rimuovere ostacoli o evitare adempimenti dovuti.
- Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da enti pubblici il cui rischio teorico è collegato alla possibilità che nei rapporti fra enti pubblici finanziatori e l'Associazione si ricorra a comportamenti tesi a conseguire finanziamenti non pertinenti o a superare la necessità di presupposti o adempimenti ovvero di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere concessi.
- Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni o altri titoli abilitativi all'esercizio di attività associative il cui rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri

assensi amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività associative in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

- Gestione dei trasporti e delle prestazioni da tariffare e fatturare, il cui rischio teorico è riferibile ai reati di truffa, di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di in veritieri attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.
- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali, il cui rischio è collegato all'inadempimento totale o parziale degli obblighi dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.
- Partecipazione a gare od appalti di qualsivoglia natura.

Si raccomanda, al fine di stabilire un primo essenziale livello di controllo, che tutti i rapporti con Enti Pubblici siano tenuti esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente delegati dagli organi competenti dell'associazione e che le partecipazioni a gare od appalti vengano preventivamente autorizzate per iscritto dagli organi competenti nel rispetto dei principi che regolano le deleghe associative e, cioè, dal presidente generale o dai Presidenti di Sezione a ciò espressamente e preventivamente autorizzati dal Presidente Generale.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico.
- Regolamento Sanitario (artt. 3 e 4): presidio di controllo tecnico sui requisiti igienico-sanitari per la prevenzione di illeciti in materia di accreditamenti e convenzioni con la P.A.
- PGA 1.20 – Richiesta Prestiti - Anticipi a Sede Centrale.
- PGA 1.30 – Gestione Amministrativa Conv. continuative 118.
- PGA 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05).

7.5. **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]:**

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione e nel suo interesse o a suo vantaggio è remota e praticamente da escludersi.

- a. **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);**
- b. **Alterazione di monete (art. 454 c.p.);**
- c. **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**
- d. **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);**
- e. **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);**
- f. **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);**
- g. **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);**
- h. **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);**
- i. **Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);**
- j. **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Si richiama la pressoché improbabile commissione di taluno dei reati sopraindicati, ribadendo che i reati di cui sopra hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Associazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante, soprattutto per quanto riguarda eventuali donazioni o oblazioni, considerando il fatto che è fatto divieto di ricevere ed effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore ad € 4.999,00 e che le operazioni in contanti vanno comunque effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Gestione Amministrativa Conv. continuative 118
PGA 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01)
[Aggiornato alla Legge 27 dicembre 2023 n. 206]:

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione e nel suo interesse o a suo vantaggio è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione dello scopo sociale delle attività dell'Associazione, nonché della mancanza di attività di commercio da parte della stessa.

7.7. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]:

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 considera una serie di reati previsti dal codice civile che riguardano il diritto societario.

Secondo un orientamento dottrinale, questi reati non potrebbero essere commessi da soggetti diversi dalle società, in quanto inerenti a fattispecie incriminanti del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli enti associati.

Secondo altro e diverso orientamento, almeno una parte di questi reati sarebbe applicabile agli Enti associativi, considerando che essi stabilirebbero dei principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali.

Fatta questa premessa, di seguito vengono elencati alcuni di questi reati, per i quali può essere prospettato, almeno in linea teorica, il pericolo di loro commissione:

a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015]:

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis. c.c.) [Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69]:

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

c. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.):

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

d. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [come modificato in ultimo dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o

per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

”

e. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [come modificato in ultimo dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

f. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

g. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.

2638, comma 1 e 2, c.c.):

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Tali reati potrebbero essere astrattamente commessi da chi, formalmente, è responsabile dei documenti veicolo delle comunicazioni contabili ed economiche e cioè dai Tesorieri e dal Revisore dei Conti che, rispettivamente, redigono e verificano il bilancio e le relazioni sulla gestione.

Va, tuttavia, tenuto presente che la Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale non sono oggettivamente in condizione di approfondire nei minimi dettagli la correttezza dei valori e delle note esplicative che il bilancio contiene e si affidano all'operato di alcuno dei suoi componenti, tramite il conferimento di deleghe operative.

Inoltre, è possibile che tali reati siano posti in essere dai responsabili delle varie funzioni associative, o dai sottoposti di questi ultimi, eventualmente dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (Tesorieri, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione associativa.

Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’Associazione, con ciò escludendosi ogni responsabilità in capo a questa.

L’analisi delle attività svolte dall’associazione, peraltro, induce a ritenere che non sussistano concreti e reali pericoli di commissione dei suddetti reati.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01).

L’art. 25-quater del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all’ente sanzioni pecuniarie e interdittive nel caso di commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure adottate in merito alla selezione di autisti e barellieri e in merito alla gestione dei flussi finanziari, questi ultimi peraltro vincolati in attività specifiche ed in ogni caso di modesta entità.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.lgs. 231/01).

L'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la revoca dell'accreditamento nel caso di ente privato accreditato, nel caso di commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale.

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.):

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis]"

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure di intervento adottate.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [in ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199].

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, ovvero riduzione in schiavitù, vendita e alienazione di schiavi, sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, tratta di persone.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01).

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che l'impossibilità che venga commesso alcuno di tali reati nell'ambito dell'Associazione, in considerazione del carattere sociale e non a scopo di lucro delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 123/2007 , art. 9, poi sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 81/2008]:

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 riguarda alcuni reati la cui commissione può essere considerata oggetto di possibile rischio.

Si tratta di fattispecie di ampia portata e di rilevante incidenza pratica che considerano non solo reati dolosi ma anche reati semplicemente colposi. Inoltre si prescinde dal requisito per cui il reato si è commesso per arrecare un vantaggio all'ente, apparente possibile l'insorgenza della responsabilità anche nei casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) [come modificato in ultimo dall'art. 12, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3]:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p., terzo comma) [come modificato dalla 8, n. 3]:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[OMISSION]

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Premesso che l'art. 30 D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone che il Modello di Organizzazione e di Gestione, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli Enti, deve essere adottato ed attuato assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunione periodica di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- All’acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;
- Alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Premesso, altresì, che l’Associazione si è già uniformata a quanto previsto dalla L. 81/08 (T.U. Sicurezza) ed è dotata di un documento di valutazione dei rischi allo scopo di prevenire sinistri ed infortuni, la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ma si estende anche agli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Premesso, altresì, che esistono procedure, regolamenti, disposizioni e atti di rilevanza normativa concernenti la formazione del soccorritore esecutore, atte a disciplinare la formazione specifica nelle attività di intervento dei soccorritori con attività esecutive.

Le ipotesi di reato in esame interessano tutte le aree in cui si esplica l’attività dell’Associazione e, in specie, le aree per le quali l’Associazione ha già dato attuazione alle previsioni del T.U. 81/08 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza da intendersi integralmente richiamato in tutte le sue componenti, con particolare riguardo al contenuto del documento di valutazione dei rischi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative), nonché le procedure e disposizioni di formazione del soccorritore esecutore possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia. Il Regolamento Sanitario costituisce protocollo specifico per la prevenzione dei rischi connessi all’idoneità psicofisica degli operatori (art. 5 Reg.) e alla salubrità dei mezzi di soccorso (procedure di sanificazione).

7.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo da ultimo modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186]

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si ritiene sussistano attività della Croce Bianca Milano soggette al rischio di commissione dei predetti reati. In ogni caso, le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato alla L. 9 ottobre 2023 n. 137]

L'art. 25-octies.1 ha introdotto nel novero dei reati contemplati dal Modello Organizzativo i reati di cui all'art. 493-ter (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 493-quater (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), 512-bis (trasferimento fraudolento di valori) nonché l'art. 640-ter nella circostanza aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

a. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.):

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,

nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

b. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

c. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittizialmente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittizialmente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Aggiornato alla L. 132/25 che ha modificato la L. 633/1941].

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal Dlgs 7.7.2011 n. 121].

a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

Premesso che la fattispecie di reato prevista dall'art. 377-bis del codice penale è stata introdotta nel 2001, in sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dalla coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La Croce Bianca ha una storia ultracentenaria ed ha prestato servizi di pronto soccorso e interventi nelle più svariate situazioni in centinaia di migliaia di casi, trovandosi ad operare nelle situazioni più critiche e pericolose che si possano verificare nella realtà. In questi decenni, i volontari e gli operatori della Croce Bianca sono stati chiamati decine e decine di volte a rendere testimonianza di fronte all'Autorità Giudiziaria o di Polizia su quello che avevano fatto, visto o rinvenuto nel corso delle loro attività, spesso intervenendo su scenari criminosi. Pur non essendosi mai verificato alcun caso di mala gestione di tali situazioni, la storia e l'attività della Croce Bianca suggeriscono di fare menzione del fatto che, trovandosi spesso in scene di reato o nelle quali, comunque, sono presenti interessi economici e/o assicurativi contrapposti, gli operatori della Croce Bianca possono astrattamente essere soggetti al rischio di essere in qualche modo coinvolti in tali situazioni.

Pure esistendo una consolidata prassi associativa in merito alla gestione di tali fattispecie, che prevede obblighi di informazione dei superiori e dei responsabili associativi, codificata in numerose circolari dell'Associazione, tutti i dirigenti sezionali e associativi hanno il compito di richiamare puntualmente e periodicamente gli operatori dell'Associazione ad

un rigoroso rispetto dei principi di lealtà e verità nella gestione di situazioni dai quali potrebbero derivare responsabilità come quella descritta nella norma. Obblighi previsti anche nell'ambito dei programmi dei corsi per operatori del pronto soccorso.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.17. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/11, così come modificato in ultimo dal D.L. 116/25].

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 121/11 (emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE) e in ultimo novellato dal D.L. 116/25, prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei relativi delitti contemplati nel codice penale, nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e nella legislazione speciale.

a. Fattispecie di reato previste dal codice penale:

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- iii. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- iv. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- v. Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.);
- vi. Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.);
- vii. Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
- viii. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- ix. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- x. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

b. Fattispecie di reato previste dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006):

- i. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006);

- ii. Reato di Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
- iii. Reato di Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006);
- iv. Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- v. Reato di Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);
- vi. Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- vii. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- viii. Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- ix. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- x. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);
- xi. Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006).

c. Fattispecie di reato previste da legislazione speciale:

- i. Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, art. 2., art. 3 bis e art. 6 L. 150/1992);
- ii. Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 L. 549/1993);
- iii. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 e art. 9 D.Lgs. 202/2007).

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Si ritiene che le procedure esistenti e adottate siano idonee a prevenire adeguatamente il l'eventualità che vengano commessi reati di questa tipologia nell'ambito delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia. Il Regolamento Sanitario (art. 5 punto 7) impone l'accertamento dell'esistenza di un contratto per lo smaltimento rifiuti sanitari, mitigando il rischio di gestione illecita.

7.18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato al D.L. 11 ottobre 2024 n. 145].

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede l'impiego da parte del datore di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno non sia regolare, nonché in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i quali prevedono il favoreggimento dell'immigrazione clandestina e le ipotesi aggravanti in cui tale favoreggimento sia finalizzato allo sfruttamento sessuale o lavorativo, e il favoreggimento della permanenza al fine di trarne ingiusto profitto.

Il compimento dei reati in oggetto prevede nei confronti dell'ente sia l'applicazione della sanzione pecuniaria sia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 25-duodecies, come aggiunto dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161, l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportata fa emergere chiaramente che la possibilità che tale delitto venga commesso nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione medesima.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.19. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2, Legge 20 novembre 2017, n. 167].

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive (e sino all'interdizione definitiva, nel caso in cui l'ente o una sua struttura organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo di favorire la commissione dei citati delitti), in caso di commissione del delitto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, il quale prevede *"la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte*

sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si rilevano rischi particolari che evidenzino la possibilità che tale delitto venga commesso nell’ambito dell’Associazione. In ragione del concreto svolgimento delle attività dell’Associazione medesima, anche in questo caso, tale possibilità è remota e praticamente da escludersi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, Legge 3 maggio 2019, n. 39].

L’art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01 estende le fattispecie di responsabilità dell’ente ai reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, “Frode in competizioni sportive” e “Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa”.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si rilevano rischi particolari che evidenzino la possibilità che tale delitto venga commesso nell’ambito dell’Associazione. In ragione del concreto svolgimento delle attività dell’Associazione medesima, anche in questo caso, tale possibilità è remota e praticamente da escludersi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.21. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato al D.L. 14 giugno 2024 n. 87].

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 ha incluso nel novero dei reati presupposto alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fintizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fintizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fintizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fintizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

c. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000):

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

d. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000):

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”

e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs.

74/2000):

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

f. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000):

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

g. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000):

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”

h. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000):

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si rilevano rischi particolari che evidenzino la possibilità che tale delitto venga commesso nell'ambito dell'Associazione. In ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione medesima, anche in questo caso, tale possibilità è remota e praticamente da escludersi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/01) [Aggiornato al D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141].

L'art. 25-sexiesdecies aggiunge al novero dei reati presupposto alcuni dei delitti previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al

decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Data la attività circoscritta a livello territoriale di Croce Bianca, si esclude la possibilità che tale delitto venga commesso nell’ambito dell’Associazione, anche alla luce dell’ultimo aggiornamento normativo.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

In ogni caso, le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) sono da considerarsi sufficienti a prevenire astratte ipotesi di rischio in materia.

7.23. Delitti contro il patrimonio culturale - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, D.Lgs. 231/01) [Articoli aggiunti dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22].

Gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies includono tra i reati a fondamento dell’eventuale responsabilità dell’ente alcuni reati di cui al Titolo VIII bis c.p. a tutela del patrimonio culturale.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Data la attività di Croce Bianca, la possibilità che tali reati vengano commessi nell’ambito dell’Associazione è da considerarsi assolutamente remota.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

In ogni caso, le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) sono da considerarsi sufficienti a prevenire astratte ipotesi di rischio in materia.

PARTE SPECIALE

SEZIONE TERZA

-

ORGANISMO DI VIGILANZA

8. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV):

8.1. Preambolo

- a. L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- b. Per garantire il rispetto del Modello Organizzativo della Croce Bianca Milano, è istituito un OdV inserito, altresì, nello Statuto della Croce Bianca Milano.
- c. L'Organo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello predisposto da Croce Bianca Milano risponde ai requisiti di:
 - a. autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici associativi;
 - b. professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
 - c. continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.
- d. Croce Bianca Milano, costituendo un Modello rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di settore e dalla giurisprudenza, ha definito il proprio OdV come un organo collegiale, composto da tre a cinque membri indicati dalla Giunta Esecutiva.
- e. L'OdV di Croce Bianca Milano è dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo e ha il prevalente compito di:
 - a. garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
 - b. curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
 - c. giudicare l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
 - d. verificare i comportamenti associativi e la documentazione resa per ogni operazione rilevante;

- e. adottare e vigilare sulla adeguatezza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello;
- f. verificare ed attuare la diffusione a tutti i livelli associativi delle regole comportamentali e delle procedure.

8.2. Istituzione e previsione dell'Organismo di Vigilanza (OdV):

- a. L'OdV può essere composto da tre o da più membri fino a cinque effettivi, dotati dei necessari requisiti di autonomia, professionalità, indipendenza e continuità d'azione.
- b. I membri devono avere le qualità richieste affinché possano svolgere i loro compiti assicurando la competenza e le professionalità richieste.
- c. I componenti dell'OdV sono nominati dalla Giunta Esecutiva.
- d. I componenti dell'OdV restano in carica per tre esercizi e sono rinominabili, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva all'atto della nomina.
- e. La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è determinata dalla Giunta Esecutiva.
- f. L'OdV deve riunirsi almeno ogni semestre. Nei casi più urgenti, possono essere stabilite riunioni straordinarie, su richiesta dei propri componenti.
- g. Lo stesso potrà adottare un proprio Regolamento, contenente tutte le norme necessarie per disciplinarne la composizione, struttura e funzionamento, inclusi i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di interesse dei suoi membri e i protocolli di interazione con le altre funzioni di controllo interno e con il gestore del canale di segnalazione whistleblowing, qualora distinto dall'OdV stesso.
- h. Delle riunioni dell'OdV deve redigersì processo verbale che verrà trascritto in un apposito libro.
- i. Le deliberazioni dell'OdV devono essere prese a maggioranza assoluta, il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.
- j. L'OdV potrà individuare consulenti, dotati di adeguate conoscenze tecniche, capaci di coadiuvare l'OdV nello svolgimento dei suoi compiti.
- k. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura associativa, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo

intervento, in quanto all'organo dirigente fa capo la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo.

1. All'OdV è garantito il libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
- m. L'OdV potrà avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Croce Bianca Milano ovvero di consulenti esterni.
- n. All'inizio di ciascun esercizio, nel contesto delle procedure di formazione del budget associativo, l'OdV proporrà all'organo dirigente l'approvazione di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

8.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e implementazione del Modello Organizzativo:

- a. Competono all'OdV i seguenti compiti:
 - i. verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - ii. prendere decisioni in materia di violazioni del Modello, anche su segnalazione dei responsabili dei singoli settori o su informative ricevute dal Gestore del Canale di Segnalazione Whistleblowing, per quanto di competenza dell'OdV e nel rispetto delle procedure definite;
 - iii. esprimere pareri non vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il presente Modello;
 - iv. verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni nonché dalle risultanze delle attività del Gestore del Canale di Segnalazione Whistleblowing;

- v. formulazione di suggerimenti all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo, di significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;
- vi. segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Croce Bianca Milano;
- vii. trasmissione della relazione di cui al punto precedente alla Giunta esecutiva;
- viii. al fine di vigilare sui vertici dell'Ente, i membri dell'OdV, o un suo membro precedentemente delegato, possono assistere alle adunanze del Consiglio Generale ed alle adunanze della Giunta esecutiva, le cui convocazioni devono essere inviate per conoscenza al Presidente dell'OdV. In nessun caso, i membri dell'OdV hanno il potere di intervenire esprimendo pareri sulle decisioni dell'Ente, prese all'interno di questi organi;
- ix. valutare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riferimento alle condotte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e partner in genere;
- x. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente al fine di valutarne la coerenza con il Modello, inclusa la verifica dell'efficacia del sistema di segnalazione whistleblowing e della corretta gestione delle segnalazioni da parte del Gestore esterno, sulla base dei flussi informativi ricevuti e di audit specifici, se ritenuti necessari;
- xi. i membri dell'OdV possono, altresì, assistere alle riunioni dell'Organo di Controllo, le cui convocazioni devono essere inviate per conoscenza al Presidente dell'OdV.;
- xii. avvalersi, nell'espletamento dell'attività, dell'apporto tecnico di consulenti esterni dotati di specifiche conoscenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e di responsabilità sociale d'impresa,

- per tutte le necessarie attività di aggiornamento e revisione del Modello, purché precedentemente comunicati all’Ente;
- xiii. nonché, tutto quant’altro necessario per garantire la legalità, lealtà e correttezza nella conduzione delle relazioni esterne ed interne e il costante aggiornamento, revisione e rispetto del Modello;
- xiv. collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l’analisi e la gestione dei rischi di reato presupposto che possano derivare da trattamenti illeciti di dati personali, ricevendo e valutando le informazioni pertinenti provenienti dal DPO (ad es. sintesi delle relazioni annuali o specifiche segnalazioni di criticità rilevanti ai fini 231);
- xv. vigilare sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del sistema di segnalazione whistleblowing gestito esternamente, attraverso i flussi informativi definiti con il Gestore del Canale di Segnalazione e proprie autonome verifiche, se ritenute necessarie.
- b. Ai membri dell’Organismo di Vigilanza di Croce Bianca Milano, per la realizzazione e la corretta applicazione del Modello, sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti e poteri:
- verificare l’applicazione e il rispetto del presente Modello, attraverso l’attività di auditing svolta nei confronti di tutti gli organi dell’Ente.;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica e analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure interne con significativi impatti sull’etica sociale;
 - ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Modello.
- c. Con periodicità annuale l’OdV predispone una relazione per la Giunta esecutiva, avente ad oggetto:
- l’attività svolta dall’OdV;
 - le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
 - gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.
- d. Annualmente, l’OdV predispone un piano delle attività previste l’anno successivo da sottoporre alla Giunta esecutiva.

8.4. Comunicazione e formazione:

- a. Il Modello o una sua sintesi è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante esposizione in appositi spazi dedicati all'interno della sede della Croce Bianca Milano nonché con la pubblicazione sul sito internet di quest'ultima.
- b. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori, l'OdV realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per tutti i dipendenti e collaboratori potrà essere previsto un apposito programma formativo che illustri i contenuti del Modello di cui è richiesta l'osservanza.
- c. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Ente.

8.5. Canali di Segnalazione e Flussi Informativi:

- a. L'Associazione ha istituito, in conformità al D.Lgs. 24/2023, un canale di segnalazione interno per le violazioni normative e del presente Modello Organizzativo, la cui gestione è affidata ad un soggetto esterno qualificato ("Gestore del Canale di Segnalazione"). Le modalità di accesso a tale canale (che include una piattaforma informatica dedicata) e le procedure per effettuare le segnalazioni sono dettagliate nella specifica "Policy Whistleblowing" dell'Associazione, resa disponibile a tutti i dipendenti, volontari e terzi rilevanti, e pubblicata sul sito web istituzionale.
- b. Tutte le segnalazioni relative a violazioni del diritto dell'Unione o di disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, incluse le violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, devono essere primariamente indirizzate attraverso il suddetto canale di segnalazione.
- c. Il Gestore del Canale di Segnalazione provvede ad un'analisi della segnalazione e alla sua gestione conformemente alla "Policy Whistleblowing" e al D.Lgs.

24/2023, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

- d. L'Organismo di Vigilanza (OdV) può ricevere segnalazioni dirette relative a presunte violazioni del Modello Organizzativo che esulino dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 o per specifiche materie per cui sia previsto un canale diretto verso l'OdV, oppure qualora il canale primario gestito esternamente non sia accessibile o si siano verificate disfunzioni. L'indirizzo email odv231@crocebianca.org rimane attivo per richieste di chiarimenti sul Modello 231 e per tali eventuali segnalazioni specifiche. L'OdV, nel caso riceva una segnalazione che possa rientrare nell'ambito del D.Lgs. 24/2023, la indirizzerà tempestivamente al Gestore del Canale di Segnalazione, informandone il segnalante, se non anonimo, e assicurando la continuità della tutela della riservatezza.
- e. Sono definiti specifici flussi informativi periodici e straordinari dal Gestore del Canale di Segnalazione verso l'OdV, riguardanti le segnalazioni ricevute, il loro stato di gestione e gli esiti delle istruttorie, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei segnalanti, al fine di permettere all'OdV di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di proposta di aggiornamento del Modello.
- f. L'OdV e il DPO mantengono un canale di comunicazione e collaborazione per la gestione dei rischi 231 che presentano implicazioni rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati personali, e viceversa. Il DPO informa l'OdV su eventuali criticità sistemiche o violazioni della Normativa Privacy che potrebbero avere rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01.

8.6. Violazioni del Modello Organizzativo:

- a. Le violazioni del Modello, emerse in conseguenza di specifiche segnalazioni al Gestore del Canale di Segnalazione o direttamente all'OdV (per le materie di sua competenza diretta), sono gestite come segue:
 - Segnalazioni gestite dal Gestore del Canale di Segnalazione: il Gestore a seguito della propria analisi e istruttoria, informa l'OdV e l'organo dirigente competente dell'Associazione (secondo le procedure definite nella policy whistleblowing e nel presente Modello) per l'adozione dei provvedimenti disciplinari o di altra natura.

- Segnalazioni dirette all'OdV (se non rientranti nel D.Lgs. 24/2023 e secondo procedure definite): l'OdV, a seguito di opportuna analisi, può proporre agli organi competenti dell'Ente l'applicazione della sanzione che ritiene appropriata, seguendo i principi dettati nel sistema disciplinare di Croce Bianca Milano, o segnalare la questione all'organo dirigente per i provvedimenti del caso.

8.7. Revisione del Modello Organizzativo:

- a. La competenza in tema di revisione del Modello, spetta esclusivamente all'Ente.
- b. Nell'ambito dello svolgimento di tale compito, l'OdV potrà, in ogni caso, fornire pareri o suggerimenti avvalendosi anche di consulenti esterni se nominati e incaricati dall'OdV e comunicati all'Ente.
- c. Le modifiche delle procedure e dei processi associativi sono di competenza dei soggetti incaricati da Croce Bianca Milano, ed andranno sottoposti all'OdV, che potrà esprimere pareri non vincolanti.

8.8. Procedimento:

- a. L'OdV presenta alla Giunta esecutiva le proposte di modifica del Modello.
- b. Il testo sarà approvato dal Consiglio Generale.

PARTE SPECIALE

SEZIONE QUARTA

SISTEMA DISCIPLINARE

SEZIONE QUINTA

9. SISTEMA DISCIPLINARE ATTO A PREVENIRE EVENTUALI REATI ED A GARANTIRE IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

9.1. Preambolo:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rendere conoscibile a tutti i soggetti indicati dal Dlgs 231/01 che si trovano nella condizione soggettiva di cui all'art. 1, il presente codice sanzionatorio. A tal fine, realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo, eventualmente anche mediante l'esposizione dello stesso in appositi spazi dedicati all'interno della sede della Croce Bianca Milano nonché con la pubblicazione sul sito internet di quest'ultima.

9.2. Definizioni:

- a. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli sono soggetti in posizione apicale, ai sensi della lettera a) e b) dell'art 5 del D. Lgs. 231/2001:
1. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Croce Bianca Milano o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e/o finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
 2. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
- b. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli si intende:
3. per violazione colposa, quella che anche se preveduta non è voluta, e si è verificata per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline e degli standards e procedure del codice etico e del Modello;
 4. per violazione dolosa quella prevista, nonché quella attuata per eludere fraudolentemente gli standards e le procedure del Modello; salvo prova contraria, la violazione del Modello si considera dolosa.

9.3. Violazioni del codice etico e degli standard e procedure del Modello Organizzativo:

- a. È compito dell'OdV verificare la corretta applicazione degli standard e delle procedure, nonché vigilare sulla corretta applicazione del Modello.

- b. Qualora l'OdV venga a conoscenza, diretta o indiretta, di una violazione del Codice Etico da chiunque commessa, segnalerà la circostanza alla Giunta Esecutiva della Croce Bianca Milano.
- c. Nel caso specificato sopra, l'OdV, prima di segnalare la violazione, deve obbligatoriamente acquisire i fatti che provino la veridicità della violazione segnalata.
- d. Croce Bianca Milano o l'organo di quest'ultima competente in materia di violazioni disciplinari provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ad effettuare la contestazione disciplinare della violazione, nonché ad irrogare l'eventuale sanzione, fatti salvi tutti i rimedi previsti dalla legge.
- e. È fatto esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; le sanzioni previste nel sistema disciplinare sono applicate anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- f. Ai sensi del Regolamento Sanitario, il Direttore Sanitario Generale e i Direttori di Sezione hanno facoltà di proporre sanzioni nei confronti di Soci o Sezioni che non rispettino le norme sanitarie dell'Associazione.

9.4. Misure nei confronti dei Responsabili di Sezione (Presidenti):

- a. In caso di violazione del Modello da parte di uno o più soggetti indicati dall'art. 1 del modello, l'OdV informerà la Giunta Esecutiva che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la eventuale convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi di Croce Bianca Milano.
- b. La violazione del presente Modello e delle sue disposizioni che rappresenti anche un'ipotesi di reato da parte dei Tesorieri o responsabili associativi determina la decadenza dalla carica.

9.5. Misure nei confronti del Revisore dei Conti:

- a. In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore dei Conti e dell'Organo di Controllo, l'OdV informerà la Giunta Esecutiva che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la eventuale convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi di Croce Bianca Milano.

9.6. Misure nei confronti dei consulenti, partner, clienti e fornitori:

- a. Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei clienti o fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei relativi reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e con i rimedi previsti dalla legge applicabile agli stessi contratti.

9.7. Violazioni della normativa in materia di segnalazione cd “Whistleblowing”:

- a. È compito dell'Associazione verificare e garantire la corretta applicazione del canale interno di segnalazione, nonché vigilare sulla sua corretta gestione.
- b. Qualora l'Organismo di Vigilanza o l'organo dirigente venga a conoscenza, anche tramite informativa del Gestore del Canale di Segnalazione, di una violazione della normativa cd “Whistleblowing” da chiunque commessa, segnalerà la circostanza alla Giunta Esecutiva della Croce Bianca Milano.
- c. L'Associazione o l'organo di quest'ultima competente in materia di violazioni disciplinari provvederà, qualora ne ricorrono i presupposti, ad effettuare la contestazione disciplinare della violazione, nonché ad irrogare l'eventuale sanzione, fatti salvi tutti i rimedi previsti dalla legge. Saranno specificamente sanzionate, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente Modello, condotte quali: atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante; la violazione degli obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante o al contenuto della segnalazione; l'ostacolo o il tentativo di ostacolare la segnalazione; il mancato diligente seguito dato alle segnalazioni ricevute; nonché le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate o diffamatorie." [Riferimento: Art. 21 D.Lgs. 24/2023; art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 231/01].

10. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE AL PERSONALE SULLE RESPONSABILITÀ E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:

- 10.1. All'inizio di ogni anno associativo, l'OdV sollecita all'Ente, insieme alla richiesta di budget annuale previsto dal Dlgs 231/01, un programma di informazione al personale sulla corretta applicazione e sulle conseguenti responsabilità in caso di violazione dello stesso Modello Organizzativo.
- 10.2. Tale programma dovrà prevedere sistemi idonei di formazione e aggiornamento del personale, comprese riunioni periodiche di tutti i soggetti destinatari della normativa e un sistema di informazioni adeguato al mutamento fisiologico dei soggetti interessati in ragione delle caratteristiche di "volontarietà" e "gratuità" degli incarichi associativi.

PARTE SPECIALE

SEZIONE QUINTA

GESTIONE DEL MODELLO

11. GESTIONE DEL MODELLO:

- 11.1. Il presente Modello Organizzativo è un documento dinamico. L'Associazione, su impulso e con il contributo dell'Organismo di Vigilanza - che terrà conto anche delle risultanze delle attività del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per i profili di rischio interconnessi - si impegna al suo periodico riesame e aggiornamento, almeno annualmente e ogniqualvolta intervengano significative modifiche normative (incluse quelle relative alla privacy e al whistleblowing), giurisprudenziali, organizzative interne o nel contesto di riferimento esterno che possano incidere sulla sua adeguatezza ed efficacia. Tale riesame include la verifica della coerenza del sistema di governance, della composizione e dei poteri degli organi di controllo (incluso l'OdV), e delle procedure di nomina, con le migliori prassi e le esigenze di prevenzione dei reati.
- 11.2. La formulazione attuale delle regole di Governance e dell'organizzazione dell'ente prevede:
- a. un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità (da attuarsi mediante attribuzione delle responsabilità gestionali tramite la delega di funzioni), alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
 - b. la chiara specificazione dei poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, così come dei poteri di vigilanza e controllo;
 - c. l'elenco dei flussi di attività e la predisposizione dei protocolli di delega di funzioni e controllo dell'esito delle attività delegate, nonché la proceduralizzazione dei processi associativi;
 - d. un sistema di controllo idoneo a fornire tempestivamente la segnalazione dell'esistenza o dell'aggravamento del rischio del mancato rispetto del codice etico o del compimento dei reati da cui può derivare responsabilità dell'Ente.